

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

SEZIONE CIVILE

IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio

nelle persone dei magistrati

dr.	Gian Franco Casciano	Presidente
dr.	Luciano Trovato	giudice relatore
dr.ssa	Paola Salvadori	giudice
dr.	Mario Santini	giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

DEVE ESSERE PREMESSO CHE:

1) con ordinanza 27/12/01-21/2/02 questo Tribunale sollevava davanti alla Corte Costituzionale questione di non manifesta infondatezza dell'art. 28 VII comma della L. 4/5/1983 n. 184 con il testo che segue

PREMESSO CHE:

- a) *appare opportuno riservare alla eventuale specifica richiesta della Corte destinataria l'indicazione completa dei nomi delle persone che saranno indicate con le sole iniziali nel corso del presente provvedimento;*
- b) *in data 22/11/2001 G.E. proponeva innanzi a questo Tribunale ricorso ai sensi dell'art.28 della legge 184/83;*
- c) *nell'istanza proposta il ricorrente esponeva di essere stato adottato all'età di pochi mesi dai coniugi S.E. e M.T.L.; citato davanti a questa autorità, G.E. dichiarava di essere da poco divenuto padre di una bambina, e che tale evento aveva riaccessso in lui un grande desiderio di conoscere le proprie origini; dichiarava altresì di provare un grande affetto verso i propri genitori adottivi al punto che, proprio per evitare loro un dolore, preferiva essere contattato esclusivamente a mezzo di telefono cellulare, avendo preferito tacere loro di aver inoltrato tale ricorso;*
- d) *durante lo stesso colloquio, G.E. affermava di essere a conoscenza che la madre biologica, al momento del parto, aveva dichiarato di non voler essere nominata, ma di chiedersi anche se, dopo ben 32 anni, questa non abbia cambiato idea; il ricorrente domandava in definitiva che la madre fosse interpellata, al fine di verificare se essa confermava la propria intenzione di non essere nominata;*
- e) *il P.M., in data 13/12/2002, concludeva per il rigetto dell'istanza;*

- f) in base all'art.28, comma 5, della legge 4 maggio 1983 n.184, è consentito all'adottato che abbia compiuto 25 anni di accedere ad informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni;
- g) l'art.28, VII comma, della citata legge n.184/1983 dispone che "l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo";
- h) l'art. 28, comma 8, della citata legge dispone che "fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori sono deceduti o divenuti irreperibili";

osserva che emerge la

NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 28 comma VII PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3 e 32 DELLA COSTITUZIONE

IN PARTICOLARE, ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 2 COST.

Studi psicologici e sociologici hanno evidenziato che nelle persone adottate, insorge il bisogno di conoscere non solo la storia precedente all'adozione, ma anche l'identità dei propri genitori, al fine di ricostruire la propria storia personale e di giungere ad una più completa conoscenza di sé. La privazione delle radici propria dell'adottato che, tra l'altro, porta spesso a costruire un'immagine idealizzata dei genitori biologici, appare in tal senso di ostacolo all'esigenza primaria di costruzione della propria identità psicologica; in altre parole, la conoscenza delle proprie origini costituisce presupposto indefettibile per l'identità personale dell'adottato.

Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza deve essere qualificato come POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO l'interesse dell'individuo a preservare la propria identità personale, nel senso di IMMAGINE SOCIALE, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine.

Qualificata come diritto, l'identità personale si può pertanto definire come la rappresentazione che l'individuo ha di se stesso, non solo come singolo, ma anche all'interno della comunità in cui vive. Si tratta di una valutazione complessiva della persona, che comprende elementi di diversa natura, l'insieme dei quali consente a ciascuno di "costruirsi" una propria identità. L'immagine che ciascuno ha di se stesso è dunque la risultante di diversi elementi tra i quali i legami biologici rivestono un rilevante ruolo.

Nel diritto internazionale pattizio si rinvencono disposizioni a tutela del diritto all'identità personale ed alla ricerca delle proprie radici: gli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York affermano il diritto del fanciullo a conoscere i propri genitori, sancendo altresì l'impegno per gli Stati contraenti a garantire il rispetto del diritto del minore a preservare propria identità, comprendente nazionalità, nome e relazioni familiari; mentre l'art.30 della Convenzione dell'Aja impone agli Stati contraenti, nella misura consentita dalla propria legge, di assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni conservate sulle sue origini, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre.

Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un aspetto del più ampio diritto all'identità personale; quindi anche il diritto a conoscere le proprie vere origini, che può contribuire in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano, può e deve trovare tutela nei principi fissati dall'art. 2 Cost., nell'ambito di una difesa dell'identità individuale nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti. In tale prospettiva, il negare a priori l'autorizzazione all'accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica per il solo fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato sembra porsi come una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato, rappresentando la conoscenza della propria famiglia biologica un elemento cruciale per la costruzione culturale, nazionale e sociale della persona.

L'esigenza di tutelare in modo assoluto il diritto alla riservatezza della madre biologica dovrebbe rispondere soprattutto all'interesse pubblico di disincentivare il ricorso a metodi di interruzione della gravidanza o, nei casi peggiori, di evitare l'infanticidio.

Ma garantire il segreto significa anche tutelarla da un passato da dimenticare perché disonorevole o doloroso, soprattutto nel quadro culturale e sociale di qualche decennio fa, in cui un figlio illegittimo era considerato un'onta: in quest'ottica, peraltro, il semplice prevedere la possibilità di confermare, su istanza del figlio, la decisione presa molti anni prima in ordine alla scelta di rimanere nell'anonimato non comporta pericolo per gli interessi di cui sopra, posto che la madre potrebbe sempre ribadirla e dunque decidere di restare anonima.

Se l'esigenza principale è dunque quella di tutelare il diritto al riserbo della madre, non si vede perché si debba escludere che essa – fermo restando il necessario e preventivo atto di impulso del figlio - si possa esprimere nuovamente sul merito; il suo diritto all'anonimato resterebbe, infatti, ugualmente garantito e di conseguenza la preclusione del comma 7 non appare giustificata in vista della tutela di un interesse prevalente.

Quanto sopra anche in considerazione del mutato sentire della nostra società, in cui un figlio nato fuori dal matrimonio non è più concepito come un disonore: basti considerare il continuo crescere delle famiglie di fatto, delle madri non coniugate e non conviventi, del ricorso ai metodi di inseminazione artificiale, ecc.

Infine, siffatta possibilità non potrebbe nemmeno comportare, nell'ottica della famiglia adottiva, nessun pericolo in più rispetto a quelli cui non sia già tuttora esposta a seguito della possibilità concessa all'adottato dai nuovi commi 5 e 6. Il genitore che abbia scelto di non voler essere nominato al momento della nascita del proprio figlio dovrebbe apparire, oltretutto, molto meno pericoloso (in vista di potenziali pretese "restitutorie") agli occhi dei genitori adottivi rispetto a quello che si sia reso "conoscibile" o a quello, ancora di più, il cui figlio sia stato adottato dopo qualche anno dalla nascita, magari anche contro la propria volontà.

Il legislatore del 2001, nel riformare l'art.28 della legge 184/83 in ordine all'accesso alle informazioni circa le proprie origini da parte dell'adottato, ha mostrato di recepire i suggerimenti pervenuti dalle scienze giuridiche, psicologiche e sociali e concernenti l'importanza del diritto dell'adottato alla conoscenza dei propri dati biologici quale esplicazione del diritto alla costruzione della propria identità personale; ma con la previsione di cui al comma VII, d'altra parte, rischia di precludere irrazionalmente, nella maggior parte dei casi, ciò che voleva consentire.

IN PARTICOLARE, ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 32 COST.

Il disposto dell'art.28, comma 7, infine, appare in contrasto anche con l'art.32 Cost. come norma a tutela del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica. Sul punto, anche la giurisprudenza minorile precedente alla riforma della 149/2001 aveva avuto infatti modo di affermare che "con la prudente mediazione ed il supporto operativo più discreto ed oculato del servizio sociale può consentirsi all'adottato maggiorenne di riacciare i rapporti con la propria famiglia di sangue, pur nutrendo il maggior affetto ed un profondo attaccamento per la famiglia adottiva, qualora il soddisfacimento di un desiderio siffatto, nutrito da assai lungo tempo ed esternato pacatamente ma insistentemente ai familiari adottivi, abbia ad eliminare il costante, grave travaglio psicologico ed esistenziale, fonte di inquietudini tormentose e di assai pericolose ansie, che affligge l'adottato, contribuendo così in maniera determinante al suo benessere psico-fisico; e ciò tanto più quando i congiunti di sangue e di affetto hanno manifestato al giudice un incondizionato consenso a che un sì rilevante desiderio dell'adottato venga esaudito" (Tribunale per i minorenni di Perugia del 27/02/2001);

IN PARTICOLARE, ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST.

La rigida preclusione di cui all'art.28 comma 7 contrasta anche con l'art. 3 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, in quanto sottopone ad una diversa disciplina l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché – nel qual caso è richiesta solo l'autorizzazione del Tribunale per i

minorenni, peraltro nemmeno necessaria nel caso di morte o irreperibilità dei genitori adottivi – e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in alcuna considerazione l'eventualità che possa aver cambiato idea.

Tale disparità di trattamento appare evidente in considerazione del fatto che la condizione del richiedente è, in tutti i casi, esattamente la stessa: lo status di adottato. Tale trattamento diseguale potrebbe trovare giustificazione solo nel fatto che, sussistendo in un certo settore interessi confliggenti, la preminenza di alcuni in certi casi ma non in altri comporti la necessità di prevedere regimi giuridici diversi.

Nel caso di specie, gli interessi in conflitto sono, da una parte, quello dell'adottato alla ricerca delle proprie radici, quale espressione del diritto all'identità personale. Dall'altra parte, sussistono altri due interessi, diversi ma tendenti a convergere nel fine da perseguire: quello alla protezione della famiglia adottiva da ogni ingerenza esterna, come tutela di quella "nuova famiglia legittima" riconducibile all'art.29 Cost.; e quello della famiglia biologica all'anonimato, come protezione del diritto alla riservatezza (anch'esso da ricondursi all'art.2 Cost.) e quale (ulteriore) garanzia della famiglia adottiva. Quest'ultima vede, infatti, nella cancellazione del passato del figlio adottivo una garanzia essenziale per la propria tranquillità futura.

L'art. 28, comma 7, precludendo la conoscenza delle informazioni per il solo fatto della richiesta del genitore biologico di non volere essere nominato, manifestata al momento immediatamente successivo alla nascita, ha ritenuto prevalente su tutti gli interessi in conflitto quello del genitore all'anonimato, assegnando una valenza assoluta ed incontrovertibile alla scelta operata allora, senza farsi carico di verificare se l'intenzione di non volere essere nominata mantenga la sua validità nel tempo (anche dopo 25 o più anni di distanza!), sacrificando sempre e comunque l'interesse dell'adottato, in ipotesi anche a fronte di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica.

Si badi infine che l'esperienza pratica delle procedure giudiziarie adottive propone in generale all'operatore, una duplice realtà: da un lato ci sono i minori (più o meno piccoli di età) che sono dichiarati in stato di abbandono in presenza di una (a volte anche determinata) opposizione dei genitori biologici (che subiscono il procedimento); in tal caso il segreto che assiste l'origine dei genitori biologici ed il segreto che è previsto per la destinazione del bambino presso i genitori adottivi deve tutelare soprattutto i secondi da agiti dei primi che potrebbero fare fallire l'adozione. Per tale ipotesi non opera il comma VII dell'art. 28 e l'unico limite all'accesso alle informazioni risiede nella valutazione della sussistenza o meno del pericolo di "grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente": ma ove i genitori adottivi siano morti o divenuti irreperibili, il comma VIII prevede che il diritto all'accesso si realizzi senza limiti.

Dall'altro lato ci sono i minori figli di genitori che hanno rinunciato volontariamente ad essi (in genere subito dopo la nascita) chiedendo l'anonimato: in tale ipotesi il segreto sulla provenienza biologica del minore è posto in genere a tutela della riservatezza del genitore biologico, e per quanto possibile è difficile ipotizzare pericoli alla adozione da parte del genitore che ha volontariamente deciso di non riconoscere il figlio. Il comma VII dell'art. 28 opera unicamente per questa seconda ipotesi, imponendo l'esclusione dell'accesso alle informazioni da parte dell'adottato. Tale diverso trattamento appare irragionevolmente diseguale, in quanto è semmai il genitore della prima ipotesi ad essere realisticamente portatore di maggiori insidie per l'equilibrio dell'adottato e dei genitori adottivi. Il genitore che ha volontariamente abbandonato, a distanza di tanti anni, viceversa ben potrebbe avere elaborato la condotta passata ed essere coinvolto in una preparazione della conoscenza delle origini da parte dell'adottato che risarcisca nell'animo di questi il trauma dell'abbandono e nel suo stesso animo il trauma di avere abbandonato.

In tal senso, la norma appare anche sotto il vaglio dell'uguaglianza, non consona ai principi costituzionali, quanto meno nella parte in cui non prevede l'accertamento della persistente intenzione del genitore di restare non nominato, dopo il decorso del lungo periodo previsto dalla legge (non meno di 18 o 25 anni).

RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 28 comma VII NELLA PRESENTE PROCEDURA

La questione appare rilevante in quanto la lettera dell'art. 28, comma 7, della legge n.184/1983 non esclude soltanto l'accesso alle informazioni ma nel contempo implicitamente esclude anche il solo

interpello del genitore biologico che dichiaro' di non voler essere nominato: infatti ratio evidente della norma appare la tutela della riservatezza del genitore biologico che sarebbe lesa (ingiustificatamente secondo l'attuale assetto legislativo) anche dal solo interpello per verificare la persistenza della volonta' di non essere nominato.

Nella fattispecie, come osservato in premessa, la madre biologica del ricorrente G.E. ha dichiarato di non voler essere nominata, di conseguenza appare precluso a questo Tribunale anche il semplice interpello della donna, con il che si conferma la rilevanza della questione della questione.

Ne' puo' pregiudicare, quanto alla valutazione di rilevanza, la mancanza nella specie della dichiarazione di riconoscimento di cui all'art. 254 cc cosi' come richiamata dagli artt. 28, 29, 42 e 43 DPR 3/11/2000 n. 396, in quanto le generalita' dei genitori biologici vengono comunque raccolte e non potrebbero non esserlo, di fatto per motivi organizzativi interni all'intervento sociosanitario e custodite dai pubblici ufficiali in servizio presso gli ospedali o presso il Servizio Social, di talche' e' in concreto possibile ricostruire l'origine biologica anche dei bambini abbandonati al momento della nascita.

P.Q.M.

visto l'art.23 legge 11 marzo 1953, n.87;

- ◆ *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4/5/1983 n. 184, nella parte in cui esclude la possibilita' di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volonta' di non volere essere nominato da parte del genitore biologico, per contrasto con gli artt.2, 3 e 32 della Costituzione;*
 - ◆ *sospende il giudizio in corso;*
 - ◆ *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*
 - ◆ *dispone che l'ordinanza sia comunicata al ricorrente, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*
- Firenze, cosi' deciso il 27/12/02*
Il giudice rel.

IL PRESIDENTE

Provvedimento redatto con la collaborazione degli uditori giudiziari Ilaria Mazzei, Massimiliano Magliacani e Daniele Rosa.

2) La Corte Costituzionale, con ordinanza 184 del 10-22/6/04, ordinava la restituzione degli atti al Tribunale rimettente per valutare se nel giudizio a quo si debba applicare il vecchio o il nuovo testo del comma 7 dell'art. 28; se, in tal caso, la modifica legislativa comporti la proposizione di una questione di legittimita' costituzionale; e se essa debba essere formulata negli stessi termini di cui all'ordinanza di rimessione ovvero in termini diversi;

3) invero il testo della norma oggetto della questione, frutto della novella di cui alla L. 28/3/01 n. 149 recitava: "l'accesso alle informazioni non e' consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo." mentre ...

4) il nuovo testo come sostituito, a decorrere dal 1/1/04, dal D.lvo 30/6/03 n 196 art. 177 comma 2, *“L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”*;

5) secondo l'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 *“La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata”*;

6) nel caso di specie risulta che l'ostetrica incaricata dell'assistenza al parto, nella dichiarazione raccolta dall'Ufficiale di Stato Civile di Livorno, il 30/12/1970, menziona unicamente la presenza di *“una donna che non consente di essere nominata”* che il 26/12/1970, aveva partorito un bambino di sesso *“mascolino”*; come previsto dalla legge, lo stesso ufficiale di Stato Civile aveva imposto al bambino il nome;

ATTUALITA' DELLA QUESTIONE GIA' SOLLEVATA

tanto premesso la questione gia' sollevata appare tuttora attuale, rilevante e non manifestamente infondata in quanto la dichiarazione della madre di non consentire di essere nominata, raccolta dall'ostetrica, si oppone tuttora all'accesso alle informazioni e pertanto anche il nuovo testo dell'art. 28, comma 7, della legge 4/5/1983 n. 184, nella parte in cui esclude la possibilita' di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volonta' di non volere essere nominato da parte della madre biologica, appare in contrasto con gli artt.2, 3 e 32 della Costituzione per i motivi sopra riportati;

la questione di non manifesta infondatezza deve essere riproposta come da dispositivo sostituendo alle parole *genitore biologico* le parole *madre biologica*;

P.Q.M.

visto l'art.23 legge 11 marzo 1953, n.87;

- ◆ dichiara tuttora rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4/5/1983 n. 184,

nella parte in cui esclude la possibilita' di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volonta' di non volere essere nominato da parte della madre biologica, per contrasto con gli artt.2, 3 e 32 della Costituzione;

- ◆ ordina la sospensione il giudizio in corso;**
- ◆ dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;**
- ◆ dispone che l'ordinanza sia comunicata al ricorrente, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.**

Firenze, così deciso il 6/7/04

**Il giudice rel.
Luciano Trovato**

**IL PRESIDENTE
Gianfranco Casciano**